N. 00028/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00759/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso loStudio dello stesso in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Provincia di Genova, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Manzone, Lorenza Olmi, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso lo Studio della prima in Genova, Piazzale Mazzini 2;

nei confronti di

Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale I.S.P.R.A., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Balletti, Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso Pietro Balletti in Genova, via Corsica 2/11; A.N.U.U. Associazione dei Migratoristi Italiani Sede Regionale della Liguria, U.R.C.A. Liguria Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia Anlc, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Genova 2 Levante, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Balletti, con domicilio eletto presso Pietro Balletti in Genova, via Corsica 2/11; Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Genova 1 Ponente;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Dirigente della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti- Servizio Ambiti Naturali, Caccia e Pesca, n. 2967 del 28 maggio 2012, prot. Gen. N. 0067735/2012, pubblicata all'Albo Pretorio on line della Provincia dal 28 maggio 2012 al 12 giugno 2012, avente ad oggetto "Gestione prelievo selettivo del Capriolo 2012/13", nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, ed in particolare o per quanto occorrer possa – dell'art. 2 lett.a) del "Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi in Provincia di Genova", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71/145059 del 2 dicembre 2009 e s.m.l., nella parte in cui prevede la possibilità di autorizzare un prelievo in selezione senza il preventivo parere dell'I.S.P.R.A.;

della Determinazione Dirigenziale n. 1869/35077, in data 24 marzo

2011, con la quale è sstato approvato e sottoscritto u protocollo tecnico con l'I.S.P.R.A. per la definizione delle modalità di acquisizione dati e stesura dei piani di prelievo selettivo del capriolo e daino;
- della sconosciuta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 47/29861 del 6 marzo 2012, avente per oggetto "Modalità per la gestione dei cervidi in Provincia di Genova".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Genova e di Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale I.S.P.R.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248 del 2005 deve considerarsi tutt'ora vigente;
Considerato, di contro, che, seppur ad un sommario esame, sussistono dubbi in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi regionali che hanno disposto la perdurante vigenza del Piano Faunistico Venatoria;
Considerato altresì che la presente fase cautelare non consente una compiuta delibazione su tali aspetti;
Ritenuto, tuttavia, che, sotto il solo profilo del periculum, sussiste l'ontologica irreparabilità del danno derivante dall'autorizzato abbattimento dei caprioli;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e di fissare al 22 maggio 2013 l'udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 maggio 2013.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)